

Protocollo di intesa tra
Tribunale Ordinario di Teramo
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo
Camera penale di Teramo

Protocollo redatto con il coinvolgimento:

- degli Istituti Penitenziari di Teramo;
- della Questura di Teramo;
- del Comando Provinciale Carabinieri di Teramo;
- del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Teramo

Visto il D.L. n. 11 dello 8.3.2020;

visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni con L. 27/2020;

Visto il D.L. n. 23 dello 8.4.2020;

Visto il D.L. n. 28 del 30.4.2020;

visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti ulteriori disposizioni attuative;
viste le Linee guida ai Dirigenti degli uffici giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 date dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 5 marzo 2020, come successivamente integrate;

viste le Linee guida formulate dal Presidente della Corte d'appello e dal Procuratore generale presso la Corte d'Appello di L'Aquila;

visti i provvedimenti organizzativi fin qui adottati dal Tribunale e dalla Procura della Repubblica di Teramo per la prevenzione del contagio da coronavirus Covid-19 a cui si rinvia;

considerato che i citati decreti legge impongono di contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando "per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia";

rilevato che il D.L. n. 18/2020 all'art. 87 incentiva il lavoro agile nell'ambito delle pubbliche amministrazioni pubblici anche attraverso l'adozione di strumenti tecnologici;

considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimenti n. 3413 del 10/03/2020 e n. 4223 del 20/03/2020 con i quali ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi *Skype for Business* e *Microsoft Teams*, che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146-bis, comma 3,

disp. att. c.p.p.;

esaminate ed applicate le "Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19" emesse dal Consiglio Superiore della Magistratura prot. 186/VV/2020;

richiamato il precedente protocollo già sottoscritto in data 10/4/2020 relativamente alle convalide di arresto o fermo, all'interrogatorio di garanzia, ai processi con rito direttissimo;

vista la circolare Ministero della Giustizia dg.DOG.02/05/2020.0070896.U;

vista la circolare Ministero della Giustizia dg.DOG.02/05/2020.0070897.U;

sentiti il R.I.D. distrettuale dr. De Feis, ed i Magistrati del Tribunale e della Procura della Repubblica di Teramo;

tutto ciò premesso,

si conviene quanto segue relativamente all'attività giudiziaria che si svolgerà nel periodo dal 12/5/2020 a seguire.

1. Ogni giudice ha cura di individuare, con decreto fuori udienza ex art. 465 c.p.p., i processi che verranno trattati e li comunica alla Cancelleria almeno cinque giorni prima dell'udienza, indicando contestualmente le date di differimento degli altri.
2. L'elenco dei processi che verranno trattati e di quelli che verranno rinviati sarà pubblicato sul sito istituzionale del tribunale e comunicato al Consiglio dell'Ordine.
3. Per i procedimenti con trattazione "da remoto", la cancelleria, per mezzo dei sistemi di notifica telematica SNT o PECTIAP-document@, comunica al difensore che il processo verrà trattato con tale modalità, chiedendo il tempestivo invio di indirizzo P.E.O., indirizzo che dovrà pervenire almeno 24 ore prima dell'udienza (o entro il venerdì alle ore 13 se si tratta di processo fissato nella giornata di lunedì).
4. Ove il processo riguardi imputati detenuti, ai sensi degli artt. 83 co. 12 D.L. 18/2020 e 146 bis disp. att. c.p.p., la presenza in udienza di questi ultimi, se richiesta, è assicurata mediante videoconferenza e, soltanto in ipotesi di impossibilità assoluta, con la traduzione.
5. Per i processi che verranno trattati "in presenza", saranno adottate tutte le cautele necessarie ad evitare assembramenti (rigido rispetto delle fasce orarie, ingresso di tutti gli interessati al processo temporalmente scansionato in base all'orario fissato, con attesa da svolgersi esclusivamente all'esterno del palazzo di giustizia, citazione di eventuali testimoni a congrua distanza temporale l'uno dall'altro, adozione di d.p.i., utilizzo di aule di dimensioni congrue rispetto al numero dei presenti) e a garantire il rispetto delle regole di distanziamento sociale.

6. Tutti i soggetti presenti in udienza (giudici, pubblici ministeri, difensori, parti private, personale amministrativo e ausiliari) dovranno **necessariamente** essere muniti dei d.p.i. obbligatori e indossare quanto meno la mascherina protettiva.
7. L'accesso al Tribunale per la trattazione di un procedimento penale non comporta la possibilità per gli utenti di recarsi anche agli sportelli di cancelleria, il cui accesso è separatamente regolamentato con un sistema di prenotazione, preferibilmente, on line sul sito del Tribunale e sul sito della Procura, da assicurare in via prioritaria per il disbrigo di attività relativa a processi per i quali è prevista la trattazione nel periodo fino alla pausa estiva e per le sole attività per le quali operi la decorrenza di termini perentori (richiesta di copie di sentenze e deposito di atti di appello, di liste testi, di istanze in materia cautelare, di istanze per riti alternativi, ecc.).
8. Sarà ovviamente consentito l'accesso al Tribunale dei difensori di ufficio designati dal Consiglio dell'Ordine per ciascuna udienza.

Inoltre, si concordano le seguenti modalità per la gestione delle udienze.

udienze G.i.p.

Si trattano in presenza - ossia secondo le modalità consuete, fermo il rispetto delle regole di distanziamento sociale - i procedimenti per i quali non si sia disposto il rinvio d'ufficio in applicazione delle misure organizzative adottate.

Si trattano con modalità da remoto, su piattaforma "Ms Teams", secondo le modalità stabilite nel provvedimento D.G.S.I.A. del 20/03/2020 n. 4223 e le altre fonti normative richiamate in premessa, i procedimenti di cui all'art. 83 co. 12 bis D.L. 18/2020 conv. con L. 27/2020 fissati per "*discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti*" ove sia pervenuto l'esplicito consenso di tutti gli indagati alla trattazione in modalità da remoto come previsto dall'art. 3 co. I lett. g) D.L. 28/2020. Detto consenso dovrà pervenire almeno 2 giorni lavorativi prima dell'udienza e contenere l'indirizzo P.E.O.

Il giudice tiene udienza **dall'interno del tribunale**.

In caso di assoluta impossibilità tecnica di avviare il collegamento audio video ovvero di inadeguata qualità delle comunicazioni audio-video, tali da non garantire la corretta documentazione dell'attività svolta ovvero l'esercizio delle facoltà difensive, il giudice provvederà a rinviare il procedimento.

udienze G.u.p.

Si trattano in presenza - ossia secondo le modalità consuete, fermo il rispetto delle regole di distanziamento sociale - i procedimenti per i quali non si sia disposto il rinvio d'ufficio in applicazione delle misure organizzative adottate.

In relazione ai processi rinviati, la cancelleria provvede alla notifica a mezzo del Sistema di Notifiche Telematiche al difensore di fiducia o di ufficio dell'avviso di differimento dell'udienza.

Sono trattati con modalità da remoto, su piattaforma "Ms Teams", secondo le modalità stabilite nel provvedimento D.G.S.I.A. del 20/03/2020 n. 4223 e le altre fonti normative richiamate in premessa, i procedimenti di cui all'art. 83 co. 12 bis D.L. 18/2020 conv. con L. 27/2020 fissati per "*discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti*" ove sia pervenuto l'esplicito consenso di tutti gli indagati alla trattazione in modalità da remoto come previsto dall'art. 3 co. 1 lett. g) D.L. 28/2020. Detto consenso dovrà pervenire almeno 2 giorni lavorativi prima dell'udienza e contenere l'indirizzo P.E.O.

Il giudice tiene udienza **dall'interno del tribunale**.

Nei casi di assoluta impossibilità tecnica di avviare il collegamento audio video ovvero di inadeguata qualità delle comunicazioni audio-video tali da non garantire la corretta documentazione dell'attività svolta ovvero l'esercizio delle facoltà difensive, il giudice provvederà a rinviare il procedimento.

udienze dibattimentali (collegio e monocratico)

Si trattano in presenza - ossia secondo le modalità consuete, fermo il rispetto delle regole di distanziamento sociale - i procedimenti per i quali non si sia disposto il rinvio d'ufficio in applicazione delle misure organizzative adottate. L'udienza sarà comunque tenuta a porte chiuse ai sensi dell'art. 472 c.p. e gli avvocati si impegnano ad evitare che accedano all'aula persone la cui presenza non sia strettamente necessaria.

Sono trattati con modalità da remoto, su piattaforma "Ms Teams", secondo le modalità stabilite nel provvedimento D.G.S.I.A. del 20/03/2020 n. 4223 e le altre fonti normative richiamate in premessa, i procedimenti di cui all'art. 83 co. 12 bis D.L. 18/2020 conv. con L. 27/2020 fissati per "*discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti*" ove sia pervenuto l'esplicito consenso di tutti gli indagati alla trattazione in modalità da remoto come previsto

dall'art. 3 co. I lett. g) D.L. 28/2020. Detto consenso dovrà pervenire almeno 2 giorni lavorativi prima dell'udienza e contenere l'indirizzo P.E.O.

Nei casi di assoluta impossibilità tecnica di avviare il collegamento audio video ovvero di assoluta inadeguata qualità delle comunicazioni audio-video tali da non garantire la corretta documentazione dell'attività svolta ovvero l'esercizio delle facoltà difensive, il giudice provvederà a rinviare il procedimento.

udienze camerali del tribunale del riesame

udienze camerali urgenti del giudice dell'esecuzione

Le udienze camerali di cui sopra sono trattate con modalità da remoto e si svolgono su piattaforma "Ms Teams", secondo le modalità stabilite nel provvedimento D.G.S.I.A. del 20/03/2020 n. 4223 e le altre fonti normative richiamate in premessa.

Il difensore partecipa all'udienza da remoto mediante collegamento dallo studio legale.

Lo stesso difensore comunicherà alla cancelleria Gip l'indirizzo di posta elettronica non certificata presso il quale intende ricevere l'invito per la partecipazione da remoto all'udienza camerale.

Il giudice tiene udienza **dall'interno del tribunale**.

Il pubblico ministero - ove, nel caso dell'udienza di riesame, ritenga di comparire - partecipa all'udienza mediante collegamento assicurato dall'ufficio della Procura della Repubblica; gli indirizzi di posta elettronica dei pubblici ministeri, gli stessi sono individuati nelle caselle di posta elettronica istituzionali su giustizia.it.

La cancelleria almeno due giorni prima dell'udienza, dovrà informare il difensore delle modalità di collegamento e dell'orario.

Il giorno dell'udienza il Giudice avvierà il collegamento audio-video, inoltrando alle parti gli inviti a partecipare.

Il difensore dichiarerà a verbale: a) di collegarsi da un sito riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate; b) di aderire al protocollo in essere presso il Tribunale di Teramo e di rinunciare ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza (art.183 c.p.p. e art. 146 bis co. VI disp. att. c.p.p.).

Il cancelliere darà atto nel verbale che le parti sono nella impossibilità di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'art. 137, comma 2, c.p.p.

Il difensore e il Pubblico Ministero potranno trasmettere ogni documentazione considerata rilevante e pertinente alle altre parti e alla cancelleria mediante trasmissione per posta

elettronica.

Nei casi di assoluta impossibilità tecnica di avviare il collegamento audio video, ovvero di assoluta inadeguata qualità delle comunicazioni audio-video, tali da non garantire la corretta documentazione dell'attività svolta ovvero l'esercizio delle facoltà difensive, il giudice provvederà a rinviare il procedimento, curando comunque il rispetto di eventuali termini perentori.

Nel caso in cui il difensore non faccia pervenire l'indirizzo P.E.O. nel termine indicato né richiesta motivata di trattazione in presenza, il link per la partecipazione all'udienza verrà inviato all'indirizzo P.E.O. del difensore di ufficio.

Il consiglio dell'Ordine predisporrà l'elenco dei difensori di ufficio con indicazione, per ciascuno, dell'indirizzo P.E.O. e del numero di telefono cellulare; il difensore di ufficio si impegnerà a monitorare la sua casella di posta elettronica, nella giornata nella quale è di turno, onde poter tempestivamente intervenire, se richiesto.

Nei casi di assoluta impossibilità tecnica di avviare il collegamento audio video, ovvero di inadeguata qualità delle comunicazioni audio-video, tali da non garantire la corretta documentazione dell'attività svolta ovvero l'esercizio delle facoltà difensive, il giudice provvederà a rinviare il procedimento.

Udienza di convalida dell'arresto/fermo innanzi al Gip

1. Le udienze sono tenute in video collegamento, mediante l'applicazione "*Microsoft Teams*". La persona arrestata/fermata, detenuta in carcere, è presente in video collegamento dall'istituto penitenziario. Negli altri casi la polizia giudiziaria procedente indicherà al difensore il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, indicando altresì l'ufficio di Polizia Giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, presso il quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi) per presenziare all'udienza di convalida da remoto. Lo stesso difensore comunica alla polizia giudiziaria operante e alla cancelleria Gip l'indirizzo di posta elettronica **non certificata** presso il quale intende ricevere gli inviti per la partecipazione da remoto all'udienza telematica.
2. Il giudice tiene udienza **dall'interno del tribunale**.
3. Il difensore partecipa all'udienza da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di partecipare dal luogo in cui si collega il suo assistito, avendo l'onere, ove non vi abbia già provveduto, di comunicare alla cancelleria del

giudice almeno un'ora prima dell'orario fissato, la modalità di partecipazione prescelta, per consentire la predisposizione di quanto necessario per il collegamento. In caso di mancata comunicazione la cancelleria del Gip avviserà il difensore di turno.

4. Il pubblico ministero - ove ritenga di comparire - partecipa all'udienza da remoto mediante collegamento assicurato dall'ufficio della Procura della Repubblica.
5. L'ufficio GIP, il giorno della fissazione, dovrà avvertire anche telefonicamente le parti delle modalità di collegamento e dell'orario, ivi compreso il difensore di turno in caso di mancata comunicazione da parte del difensore di fiducia o di ufficio circa la modalità di partecipazione prescelta;
6. Allo stesso modo, l'Istituto penitenziario dovrà comunicare preventivamente agli Uffici di Tribunale e Procura l'indirizzo di posta elettronica presso il quale intende ricevere gli inviti per accedere al collegamento all'udienza; per quanto riguarda gli indirizzi di posta elettronica dei pubblici ministeri, gli stessi sono individuati nelle caselle di posta elettronica istituzionali su giustizia.it.
7. Gli atti relativi all'arresto o al fermo saranno trasmessi al difensore via mail dall'ufficio del P.M., e comunque saranno condivisi in udienza sulla piattaforma "Microsoft Teams" dall'ufficio del Gip.
8. Il giorno dell'udienza l'ausiliario del Giudice incaricato delle trascrizioni partecipa all'udienza da remoto procedendo con i propri apparati alla registrazione.
9. Il difensore dichiarerà a verbale: a) di collegarsi da un sito riservato in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate; b) di aderire al protocollo in essere presso il Tribunale di Teramo e di rinunciare ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza (art. 183 c.p.p. e art. 146 bis co. VI disp. att. c.p.p.).
10. Il cancelliere darà atto nel verbale che le parti sono nell'impossibilità di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'art. 137, c. 2, c.p.p.
11. Il difensore e il Pubblico Ministero potranno trasmettere ogni documentazione considerata rilevante e pertinente alle altre parti e all'ufficio GIP mediante trasmissione per posta elettronica. Ciò sarà possibile allo stesso modo in caso di interrogatorio di garanzia.
12. Il difensore può avere in ogni momento colloqui personali con l'assistito che sono assicurati mediante utilizzo di linea telefonica riservata tra l'assistito e l'utenza indicata dal difensore.

13. Nei casi di assoluta impossibilità tecnica di avviare il collegamento audio video, ovvero di assoluta inadeguatezza delle comunicazioni audio-video, tali da non garantire la corretta documentazione dell'attività svolta ovvero l'esercizio delle facoltà difensive, il giudice provvederà a svolgere l'attività in presenza - ossia secondo le modalità consuete, fermo il rispetto delle regole di distanziamento - curando comunque il rispetto dei termini perentori.

Interrogatori di garanzia

1. L'interrogatorio è svolto in modalità "da remoto", mediante l'applicazione "Microsoft Teams". La persona interrogata, ove detenuta in carcere, è presente in video collegamento dall'istituto penitenziario. Negli altri casi la polizia giudiziaria procedente indicherà al difensore il luogo nel quale l'arrestato sarà sottoposto a custodia domiciliare ovvero dove saranno eseguite misure cautelari non detentive, indicando altresì l'ufficio di Polizia Giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, presso il quale la persona sottoposta a misura verrà condotta (o potrà essere autorizzata a recarsi) perché si proceda da remoto all'interrogatorio di cui all'art. 294 c.p.p. Lo stesso difensore comunicherà alla cancelleria Gip l'indirizzo di **posta elettronica non certificata** presso il quale intende ricevere gli inviti per la partecipazione da remoto all'udienza telematica.
2. Il giudice svolge l'attività **dall'interno del tribunale**.
3. Il difensore partecipa all'udienza da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di partecipare dal luogo in cui si collega il suo assistito, avendo l'onere, ove non vi abbia già provveduto, di comunicare alla cancelleria del giudice almeno un'ora prima dell'orario fissato, la modalità di partecipazione prescelta, per consentire la predisposizione di quanto necessario per il collegamento. In caso di mancata comunicazione l'udienza si terrà da remoto e la cancelleria del Gip avviserà il difensore di turno.
4. Il pubblico ministero - ove ritenga di comparire - partecipa all'udienza da remoto mediante collegamento assicurato dall'ufficio della Procura della Repubblica.
5. L'ufficio Gip, il giorno della fissazione, dovrà avvertire anche telefonicamente le parti delle modalità di collegamento e dell'orario, ivi compreso il difensore di turno in caso di mancata comunicazione da parte del difensore di fiducia o di ufficio circa la modalità di partecipazione prescelta;

6. Il difensore sarà invitato dalla cancelleria del giudice o dal giudice stesso a partecipare all'udienza in collegamento da remoto mediante mail inviata all'indirizzo di **posta elettronica non certificata** di cui al punto 1).
7. Allo stesso modo, l'istituto penitenziario o l'ufficio presso il quale la persona sottoposta a misura si presenterà dovranno comunicare preventivamente agli Uffici di Tribunale e Procura l'indirizzo di posta elettronica presso il quale intendano ricevere gli inviti per accedere al collegamento all'udienza;
8. per quanto riguarda gli indirizzi di posta elettronica dei pubblici ministeri, gli stessi sono individuati nelle caselle di posta elettronica istituzionali su giustizia.it.
9. Il giorno dell'interrogatorio il Giudice avvierà il collegamento audio-video, inoltrando alle parti gli inviti a partecipare.
10. Il difensore dichiarerà a verbale: a) di collegarsi da un sito riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate; b) di aderire al protocollo in essere presso il Tribunale di Teramo e di rinunciare ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza (art.183 c.p.p. e art. 146 bis co. VI disp. att. c.p.p.).
11. Il cancelliere darà atto nel verbale che le parti sono nella impossibilità di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'art. 137, comma 2, c.p.p.
12. Il difensore e il Pubblico Ministero potranno trasmettere ogni documentazione considerata rilevante e pertinente alle altre parti e all'ufficio GIP mediante trasmissione per posta elettronica. Ciò sarà possibile allo stesso modo in caso di interrogatorio di garanzia.
13. L'ausiliario del Giudice incaricato delle trascrizioni partecipa all'udienza da remoto procedendo con i propri apparati alla registrazione.
14. Il difensore può avere in ogni momento colloqui personali con l'assistito che sono assicurati mediante utilizzo di linea telefonica riservata tra l'assistito e l'utenza indicata dal difensore.
15. Nei casi di assoluta impossibilità tecnica di avviare il collegamento audio-video, ovvero di assoluta inadeguatezza delle comunicazioni audio-video, tali da non garantire la corretta documentazione dell'attività svolta ovvero l'esercizio delle facoltà difensive, il giudice provvederà a svolgere l'attività in presenza - ossia secondo le modalità consuete, fermo il rispetto delle regole di distanziamento - curando comunque il rispetto dei termini perentori.

Udienze di convalida dell'arresto in flagranza e giudizio direttissimo

1. Le udienze di convalida dell'arresto o del fermo e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo con o senza rito alternativo (patteggiamento e abbreviato non condizionato) dinanzi al Giudice del dibattimento, si svolgono da “ remoto”, mediante l'applicativo "Microsoft Teams".
2. In tal caso, il Giudice darà atto che l'imputato partecipa dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale ovvero, nei casi di arresti domiciliari, presso il luogo indicato dalla P.G. che ha operato l'arresto, ove comparirà senza scorta e presenzierà da remoto all'udienza (unitamente agli ufficiali e agenti che hanno operato l'arresto e alla prescritta distanza di sicurezza gli uni dagli altri) tramite collegamento garantito dalla P.G.
3. Il giudice tiene udienza **dall'interno del tribunale**.
4. Ai sensi dell'art. 146 bis co. VI disp. Att. C.p.p. il cancelliere darà atto del nominativo dell'ausiliario incaricato di verificare l'identità dell'arrestato, oltre al rispetto delle garanzie previste dallo stesso art. 146 bis. L'ausiliario nominato dal giudice, ove si tratti di ufficiale di P.G., non verrà individuato in persona che ha svolto le indagini o compiuto attività relativamente ai fatti di cui all'arresto.
5. I giudizi che proseguono in data diversa, in ragione del termine a difesa, seguiranno le modalità telematiche per la trattazione laddove venga applicata una misura custodiale.
6. Alla firma del presente protocollo, risultano attivati e testati i collegamenti con la Questura di Teramo, il Comando Provinciale dei Carabinieri, il Comando Guardia di Finanza di Teramo e, allo stato, l'istituto penitenziario di Teramo.
7. Il difensore indica alla polizia giudiziaria, che ne dà atto nel verbale di arresto, l'indirizzo di posta elettronica al quale egli verrà contattato per il collegamento e dove verranno trasmessi gli atti, indicando a tale scopo un indirizzo di **posta elettronica ordinaria** (PEO, non PEC). Il difensore, ove non vi avesse già provveduto, comunicherà alla cancelleria del giudice almeno un'ora prima dell'orario fissato la modalità prescelta per consentire la predisposizione di quanto necessario per il collegamento. In caso di mancata comunicazione la cancelleria preavviserà il difensore di turno il quale parteciperà all'udienza da remoto.

8. La polizia giudiziaria, altresì, dovrà comunicare al difensore - ove possibile - il nominativo e il recapito di uno o più familiari dell'arrestato.
9. La polizia giudiziaria provvederà ad inviare al difensore via pec il verbale di arresto e quelli di perquisizione e sequestro, nonché tutti gli ulteriori atti di p.g. L'informativa di reato sarà altresì trasmessa immediatamente in forma cartacea alla segreteria del P.M. di Turno per tutti gli adempimenti urgenti.
10. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284, comma 1, c.p.p., la polizia giudiziaria indicherà al difensore il luogo presso il quale l'arrestato è autorizzato a recarsi, di regola senza scorta, per presenziare all'udienza di convalida da remoto.
11. Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, dovrà comunicare se intende partecipare all'udienza da remoto presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero mediante collegamento telematico dal proprio studio. Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale.
12. In tal ultimo caso, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di collegamento telefonico o telematico riservato, anche alla presenza di un interprete o di altri ausiliari (ove ritenuto necessario).
13. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto o al fermo trasmetterà all'indirizzo di posta elettronica della Procura della Repubblica della segreteria di turno il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto o al fermo in formato PDF e Word, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria comunicato. La polizia giudiziaria procederà, inoltre, a conferire gli atti in formato PDF sul Portale NDR, nel campo riservato agli atti urgenti.
14. La segreteria del Pubblico Ministero di turno procederà alla formazione del fascicolo digitale (comprendente il decreto di presentazione all'udienza - ai sensi dell'art. 449 c.p.p. - il verbale di arresto con i relativi atti allegati e la documentazione eventualmente depositata dal difensore) ed alla sua trasmissione per via telematica, nel più breve tempo possibile alla cancelleria della sezione del Tribunale, con valore ai fini di deposito, mediante trasmissione agli indirizzi di posta elettronica a ciò dedicati e al Pubblico Ministero designato per l'udienza.
15. Il decreto di presentazione indicherà gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici degli istituti penitenziari o degli uffici di Polizia Giudiziaria presso cui

verrà attivata la videoconferenza con il soggetto sottoposto ad arresto o fermo e del difensore e l'indirizzo di posta elettronica del P.M. onorario delegato per l'udienza.

16. Il decreto indicherà altresì il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato o fermato e, se è necessaria, la presenza di un interprete specificando la lingua. Nell'ipotesi in cui l'atto di presentazione indichi la necessità di ricorrere alla nomina di un interprete, questi presenzierà nell'aula di udienza ovvero nel luogo in cui si trova l'arrestato.
17. Il giudice stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni ricevute con l'atto di presentazione.
18. Stabilito il collegamento con i diversi soggetti partecipanti all'udienza (pubblico ministero, polizia giudiziaria, imputato, difensore, eventuale interprete) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice, con decreto motivato, darà atto - acquisita a verbale la dichiarazione del difensore di collegarsi da un sito riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate e di adesione al protocollo, con rinuncia ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza (art.183 c.p.p.) - che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal rischio di contagio da Covid-19, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
19. L'ausiliario del Giudice incaricato delle trascrizioni partecipa all'udienza da remoto procedendo con i propri apparati alla registrazione.
20. In ogni momento il difensore e l'arrestato possono avere colloqui riservati mediante collegamenti telefonici o telematici, anche con l'ausilio di un interprete o di altro ausiliario se ritenuto necessario.
21. Terminata la fase delle richieste delle parti relativamente alla convalida dell'arresto e all'eventuale misura cautelare il giudice può:
 - a) dettare direttamente il provvedimento, che il cancelliere provvede a trascrivere sul verbale, con pedissequa deliberazione con cui dispone procedersi nelle forme del rito direttissimo.
 - b) riservarsi di provvedere separatamente, se possibile, indicando l'ora alla quale le parti dovranno nuovamente collegarsi per la lettura del provvedimento. In caso contrario, non appena depositata l'ordinanza decisoria, la Cancelleria o il Giudice fissano l'udienza virtuale nella quale si dispone procedersi nelle forme del rito direttissimo.

Ai fini di cui al presente protocollo il Giudice potrà procedere alle relative attività mediante videoconferenza o altro sistema di collegamento da remoto, individuato dalla D.G.S.I.A., in caso di indisponibilità del sistema "Microsoft Teams".

22. Nei casi di assoluta impossibilità tecnica di avviare il collegamento audio video, ovvero di assoluta inadeguatezza delle comunicazioni audio-video, tali da non garantire la corretta documentazione dell'attività svolta ovvero l'esercizio delle facoltà difensive, il giudice provvederà a svolgere l'attività in presenza - ossia secondo le modalità consuete, fermo il rispetto delle regole di distanziamento - curando comunque il rispetto dei termini perentori.

Vengono indicati quali responsabili dell'attuazione e del monitoraggio del protocollo:

- dott. Flavio Conciatori per il Tribunale;
- dr.ssa Laura Colica e dr. Andrea De Feis in qualità di R.I.D. per la Procura della Repubblica;
- l'avv. Monica Passamonti e l'avv. Elvio Fortuna per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- l'avv. Federica Benguardato e l'avv. Florindo Tribotti per la Camera penale.

Si dispone la trasmissione di copia del presente atto al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale e al Consiglio giudiziario, al Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, al Prefetto di Teramo, al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, al Questore di Teramo, al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Teramo; al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Teramo, al Comandante della Polizia Municipale di Teramo ed agli altri reparti ed uffici di polizia giudiziaria aventi sede nel territorio del circondario di Teramo, nonché al C.I.S.I.A. di L'Aquila.

Teramo 7 maggio 2020

F.to Il Presidente del Tribunale di Teramo dr.ssa Angela Di Girolamo

F.to Il Procuratore della Repubblica di Teramo dr. Antonio R. L. Guerriero

F.to Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo Avv. Antonio Lessiani

F.to Il Presidente della Camera penale di Teramo Avv. Gennaro Lettieri